



Comune di Castelnuovo Magra
Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE**

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. del

SOMMARIO

INTRODUZIONE

TITOLO 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART. 3 PRINCIPI GENERALI	7
ART. 4 DEFINIZIONI.....	7
ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	8
ART. 6 ESCLUSIONI	8
ART. 7 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE	9
ART. 8 ORDINANZE CONTINGIBILI E PROVVEDIMENTI	11
ART. 9 COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO.....	11
ART. 9.1 GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AL DI FUORI DEL PERIMETRO DEL SERVIZIO PUBBLICO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 238, C.10 d.Lgs n. 152/2006.....	12
ART. 10 INFORMAZIONE.....	13
TITOLO 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	14
ART. 11 RIDUZIONE ALLA FONTE DEI RIFIUTI URBANI	14
ART.12 PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	14
ART. 13 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA	14
ART. 14 CONFERIMENTI.....	15
TITOLO 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA	16
ART. 15 FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE.....	16
ART. 16 AMBITO DISCIPLINATO.....	16
ART. 17 ATTREZZATURE.....	17
ART. 18 OPERAZIONI DI RACCOLTA	17
ART. 19 TRASPORTO.....	17
ART. 20 STAZIONAMENTO, TRASBORDO DEI MEZZI.....	19
ART. 21 IL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALE E MINI ECOSTATION MOBILI	19
ART.22 RACCOLTA RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO STRADALE E UFFICI COMUNALI .	19
ART. 23 TRACCIABILITA'.....	20
ART. 24 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE	20
ART. 25 PESATA DEI RIFIUTI URBANI	20
TITOLO 4 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI.....	21
ART. 26 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	21

ART. 27 SPAZZAMENTO STRADALE	21
ART. 28 CESTINI STRADALI	22
TITOLO 5 – OBBLIGHI E DIVIETI	23
ART. 29 DIVIETI	23
ART. 30 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI.....	23
ART. 31 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	24
ART. 32 PULIZIA DELLE AREE	24
ART. 33 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI, NEGOZI E ATTIVITA' ARTIGIANALI.....	25
ART. 34 RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI IN AREE PRIVATE	26
ART. 35 RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.....	27
ART. 36 PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI	27
ART. 37 DEIEZIONI CANINE.....	28
ART. 38 RACCOLTA CAROGNE ANIMALI.....	28
TITOLO 6. NORME FINALI	30
ART. 39 INFORMAZIONI.....	30
ART. 40 CARTA DEI SERVIZI.....	30
ART. 41 CONTROLLI.....	30
ART. 42 REGIME SANZIONATORIO.....	31
ART. 43 VIDEOSORVEGLIANZA	31
ART. 44 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	32
ART. 45 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'	32
ALLEGATO A – DEFINIZIONI	
ALLEGATO B – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	
ALLEGATO C – MODALITÀ RACCOLTA DIFFERENZIATA	
ALLEGATO D – ISOLA ECOLOGICA	
ALLEGATO E – ATTIVITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	
ALLEGATO F – PRATICHE RIDUZIONI RIFIUTI URBANI	
ALLEGATO G – ALBO COMPOSTATORI	
ALLEGATO H – RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E DA RACCOLTA DIFFEPROVENIENTI DA UTENZE NON DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA UTENZE NON DOMESTICHE	
ALLEGATO I - SANZIONI	

INTRODUZIONE

PREMESSA

Questo Regolamento, che disciplina puntualmente la gestione dei rifiuti nella nostra città, si ispira ai principi contenuti nella Direttiva Europea 2008/98 sui rifiuti, che promuove riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti in una logica sia di tutela ambientale che di economia circolare.

Il regolamento è inoltre, per le materie affrontate, strumento di attuazione dei principi al fine di garantire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini di oggi senza compromettere il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future, anche attraverso la prevenzione, repressione ed eliminazione dell'inquinamento.

Un'attenta gestione della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti comporta indubbiamente un maggiore impegno per la cittadinanza, ma consentirà una migliore tutela ambientale a breve e lungo termine, nonché un miglioramento del decoro urbano e quindi della vivibilità degli spazi della comunità cittadina.

RIFERIMENTI

Il presente regolamento è stato aggiornato a seguito dell'entrata in vigore delle seguenti normative:

- D.lgs. n° 116/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” che ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

- L.R. n° 22/2021 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)” che ha apportato modifiche sostanziali alla L.R. n° 20/2015 “Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio”.

TITOLO 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato Testo Unico Ambientale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 116/2020.

Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.

Il presente regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce:

- a) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
- b) le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e rifiuti provenienti da attività cimiteriali;
- d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e) le modalità di raccolta dei rifiuti urbani differenziati e non differenziati presso le mini ecostation mobili;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
- g) le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
- h) le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- i) le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale (ad esempio olii minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc...);
- j) le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- k) i servizi erogati presso il Centro di Raccolta comunale;
- l) alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico, la disciplina delle Ecofeste;
- m) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 177 e 178 del D.lgs. 152/2006, così come modificati dal D.lgs. 116/2020:

- Rifiuti urbani di cui all' articolo n° 183 comma 1 lettera b ter del D.lgs. 116/2020), prodotti dalle utenze domestiche.
- Rifiuti riportati nell' allegato L – quater e prodotti dalle utenze non domestiche riportate nell' allegato L quinquies del D.lgs. n° 116/2020

Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:

- a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e 4, all'interno del territorio comunale di Castelnuovo Magra.

Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore del servizio dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel "Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva sui rifiuti", per quanto applicabili.

Il presente regolamento comunale sostituisce il precedente il Regolamento per la disciplina del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 24.01.2019.

Il presente regolamento ha valenza superiore a qualsiasi regolamento condominiale.

ART. 3 PRINCIPI GENERALI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, di qualsiasi genere e provenienza, si configura come attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
2. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente regolamento ed è condotta nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. In particolare:
 - a) deve essere limitata la produzione dei rifiuti;
 - b) deve essere definito un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
 - c) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, deve essere garantita l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli sia in via diretta sia indiretta;
 - d) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, che sia aria, acqua, suolo e sottosuolo;
 - e) deve essere evitato ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - f) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - g) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - h) in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali;
 - i) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché nel principio di "chi inquina paga", nel rispetto dei principi dell'ordinamento provinciale, nazionale e comunitario, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali
3. L'utente è coinvolto:
 - a) nella gestione dei rifiuti;
 - b) nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari;
 - c) nel contribuire finanziariamente mediante il sistema di tariffazione statuito;
 - d) nell'impegno a ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte;
4. L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:
 - a) delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
 - b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
 - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d) dei sistemi di recupero;
 - e) dei sistemi di smaltimento finale;
 - f) della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
 - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
 - h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
 - j) della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
 - k) delle interazioni con il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI.
5. I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, a cura del produttore o del detentore.

ART. 4 DEFINIZIONI

Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento, si rimanda alle definizioni riportate nella scheda **Allegato A**.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

I rifiuti, come indicato all'art. 184 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., sono classificati:

- a) secondo l'origine in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali";
- b) secondo le caratteristiche di pericolosità in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".

La descrizione dei rifiuti divisi per classificazione è riportata nella scheda **Allegato B**.

ART. 6 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
 - d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
- 4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplosiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.
- 4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto.

ART. 7 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente regolamento e mediante apposito Contratto di Servizio stipulato con il Gestore del Servizio, nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamento di servizi pubblici locali.
2. Il Comune per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
3. Al Comune competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività alle quali lo stesso può provvedere anche mediante soggetti terzi:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le fasi della filiera;
 - b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
 - c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal titolo II della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - e) la gestione delle materie recuperate e l'ottimizzazione del sistema al fine di promuovere la produzione di materie prime-secondarie;
 - f) l'attuazione e la comunicazione delle modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni, come definito in contratto per il servizio di raccolta porta a porta.
 - g) Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento al Centro di Raccolta Comunale della frazione vegetale dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio domiciliare a carattere pubblico

4. Il Comune, avvalendosi del gestore del servizio, può svolgere le seguenti attività:
 - a) lo smaltimento dei rifiuti speciali, previa stipula di apposita convenzione;
 - b) l'analisi degli elaborati inerenti gli interventi di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
5. Al Comune compete:
 - a) il controllo, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. , su tutte le attività di gestione dei rifiuti;
 - b) il corretto svolgimento delle azioni di:
 - conferimento dei rifiuti e compostaggio da parte del privato;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata;
 - c) la comunicazione agli enti competenti, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, di tutte le informazioni e i dati sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione Liguria;
 - d) l'approvazione dei progetti in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'art. 242 comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n. 471 e rilascio della relativa autorizzazione per la loro realizzazione.
 - e) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
 - f) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - g) l'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi, stabiliti in accordo con i gestori che provvedono a:
 - h) definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata "domiciliare" e di ritiro su chiamata, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato presso il Centro di Raccolta Comunale;
 - i) determinare la tipologia del servizio di raccolta rifiuti in relazione alle caratteristiche insediative del territorio servito.
6. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:
 - a) spazzamento manuale e/o meccanizzato stradale;
 - b) lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia dei parcheggi pubblici;
 - c) diserbo stradale;
 - d) svuotamento dei cestini;
 - e) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno salvo addebito delle spese sostenute;
 - f) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in caso di mancato individuazione del produttore o detentore dei rifiuti;
 - g) pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni;
 - h) pulizia parchi e giardini;
 - i) raccolta foglie;
 - j) raccolta deiezioni canine;
 - k) pulizia delle aree temporanee di sosta;
 - l) sgombero neve.
7. Il Comune attua un monitoraggio della filiera del rifiuto dopo l'azione di raccolta al fine di garantire un virtuoso sistema di gestione dei rifiuti ai propri cittadini.

8. L'Amministrazione Comunale nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono le attività di controllo verso il Gestore, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

ART. 8 ORDINANZE CONTINGIBILI E PROVVEDIMENTI

1. In considerazione di quanto previsto art. 191 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate agli Enti preposti entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Il Sindaco può emettere ordinanze di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, adottare provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottare misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento, adottare provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 9 COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:
 - a) Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannoloni e pannolini;
 - b) Servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;
 - c) Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti Ingombranti e Raee dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio a carattere pubblico a prenotazione;
 - d) Servizio di raccolta, trasporto e conferimento al Centro di Raccolta Comunale della frazione vegetale dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio domiciliare a carattere pubblico e a pagamento per gli aderenti al servizio;
 - e) Servizio di raccolta, trasporto dal Centro di Raccolta Comunale agli impianti di trattamento della frazione vegetale dei rifiuti urbani;
 - f) Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi;
 - g) Servizio di raccolta, trasporto a recupero delle frazioni differenziate (Carta, Cartone Vetro, Imballaggi in plastica/ Contenitori in Alluminio o Acciaio, ecc) dei rifiuti urbani;
 - h) Gestione e controllo del Centro di Raccolta Comunale, nel rispetto della normativa applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
 - i) Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;
 - j) Servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;

- k) verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio;
 - l) Gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.
2. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalle leggi in vigore e dal presente regolamento.
 3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
 4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, dalla delibera n.15/2022 Arera in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.
 5. La Carta della qualità dei Servizi è approvata dal Comune.
 6. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.
 7. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le informazioni necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.
 8. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza mensile, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.
 9. Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione Comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale e Regionale di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.
 10. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.
 11. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalle leggi in vigore.
 12. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni.

Art. 9. 1 GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AL DI FUORI DEL PERIMETRO DEL SERVIZIO PUBBLICO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 238, C.10 d.Lgs n. 152/2006

GESTIONE RIFIUTI AL DI FUORI DEL PERIMETRO PUBBLICO.

Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi come meglio esplicitato nell'allegato "H".

ART. 10 INFORMAZIONE

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune in sinergia col Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c) ad istituire con il gestore un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - d) a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza annuale;
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.
3. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

Il Gestore è tenuto all'osservanza della **Carta dei Servizi** conforme alle disposizioni normative vigenti con cui sono indicate le modalità di erogazione del servizio e sono garantiti gli standard qualitativi e quantitativi del servizio offerto, con l'intento di monitorarne e migliorarne la qualità.)

Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola frazione merceologica e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione comunale nella stesura della dichiarazione dei dati (MUD, ARRR) e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani, nonché a fornire i dati sul servizio al responsabile de settore ambiente del Comune di Castelnuovo Magra.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Gestore può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Gestore. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità che lo stesso ritiene più appropriate, in conformità ai decreti promulgati dall'Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
- ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito (Numero Verde), un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica ed una applicazione scaricabile sui maggiori smartphone;
- a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;

Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

Annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti dal Gestore ed informerà Il Consiglio Comunale sullo stato di attuazione dei servizi erogati.

TITOLO 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 11 RIDUZIONE ALLA FONTE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Comune intende incentivare percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte attraverso l'introduzione della tariffazione puntuale a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani, parametrato sulle quantità di rifiuto indifferenziato prodotto da regolamentare con apposito atto deliberativo.
2. L'Amministrazione Comunale può individuare nel regolamento della tariffa meccanismi di incentivazione attuati sulla base di un'adesione volontaria a specifiche convenzioni da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
3. E' discrezione dell'Amministrazione Comunale individuare meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi dei cittadini.
4. Ai fini della riduzione della produzione dei rifiuti, nell'**Allegato F** sono suggeriti i metodi virtuosi da adottare relativi a:
 - a) Compostaggio domestico,
 - b) Ecofeste,
 - c) Eccedenze alimentari,
 - d) Mense scolastiche,
 - e) Manifestazioni dedicate al riutilizzo.

ART. 12 PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti è obbligatorio ed è garantito su tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.
2. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico.
3. Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta, gli edifici che risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, anche con il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso.
4. il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario/del conduttore/i solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra e di accesso senza chiavi dei mezzi adibiti al servizio di raccolta.

ART. 13 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dai principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale e dalle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.
2. L'Amministrazione Comunale, tramite il Gestore del servizio o società terze, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica del territorio, come meglio esplicitato negli **Allegati C e D**, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - a) Raccolta di tipo stradale;
 - b) Raccolta domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti;
 - c) Raccolta domiciliare a richiesta per il ritiro del verde
 - d) Raccolte domiciliari di rifiuti ingombranti
 - e) Altre tipologie di raccolta differenziata
 - f) consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (stazioni di conferimento e area attrezzata)
3. Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori (oli

vegetali esausti, prodotti tessili e abbigliamento usati).

4. La raccolta "domiciliare" detta anche "porta a porta" è caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali in via eccezionale e qualora ne sussistano le condizioni tecniche e di sicurezza degli operatori o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
5. Il Comune ed il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti si impegnano a dare comunicazione ai cittadini della modalità del servizio adottata, anche tramite il sito internet di entrambi i soggetti.
6. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dal Piano Economico Finanziario per la gestione del servizio per la gestione dei rifiuti adottato, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

ART. 14 CONFERIMENTI

I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore. Quest'ultimo è tenuto a conservare e trasportare i conferimenti evitando qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare gli indirizzi di cui all' **Allegato E**.

TITOLO 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 15 FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.
2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di emanare ordinanze per vincolare gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.
3. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obiettivi minimi di raccolta differenziata imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione Provinciale della Spezia, con l'obiettivo di ridurre lo smaltimento finale dei rifiuti e massimizzare la percentuale di raccolta differenziata a livello comunale;
 - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
 - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o agli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.
6. Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.
7. Qualora il servizio Porta a Porta non sia svolto dal gestore con la regolarità definita dai calendari di raccolta stabiliti, il Comune provvederà all'emissione di provvedimenti idonei per garantire la regolarità del servizio applicando le penali contrattuali previste al gestore inadempiente.

ART. 16 AMBITO DISCIPLINATO

1. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano Economico Finanziario del servizio per la Gestione dei Rifiuti nonché dal Piano Regionale si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con l'incremento dei sistemi porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, alle frazioni plastica/alluminio, vetro e alle frazioni organiche.
3. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
4. Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi
5. Il Comune individua i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata porta a porta e i conferimenti separati: organico, carta e cartone, plastica e metallo e vetro, come meglio esplicitato nell'**Allegato C**.

ART. 17 ATTREZZATURE

1. I contenitori sono:
 - pubblici, se collocati dal Gestore su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;
 - assegnati all'utenza (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
 1. riutilizzabili;
 2. a consumo e a perdere.
2. Ad ogni utenza è prevista la fornitura di "Kit standard" come meglio descritti nell'**Allegato C**.
3. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di attivazione di nuovo contratto) e, per le utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate.
4. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

ART. 18 OPERAZIONI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal Contratto di Servizio, come meglio esplicitato nell'**Allegato C**.
2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
3. Il servizio di raccolta a domicilio di tutte le tipologie dei Rifiuti Urbani sarà effettuato secondo il piano di intervento settimanale stabilito nell'**Allegato C**. Nelle operazioni di raccolta sacchi si intende compresa la pulizia contestuale dei siti, dove questi sono posti, da rifiuti eventualmente dispersi a seguito di rottura dei sacchi medesimi. Anche durante il trasporto i rifiuti eventualmente dispersi dovranno essere immediatamente raccolti. L'effettuazione delle raccolte differenziate domiciliari potrà essere eccezionalmente richiesta all'interno delle proprietà (es. in presenza di particolari situazioni che comportino incidenze negative sul traffico veicolare o antiestetiche esposizioni di eccessive quantità di rifiuti a bordo strada) a condizione che l'accessibilità sia garantita senza l'utilizzo di chiavi o telecomandi.

I giorni di servizio dovranno essere fissi e potranno essere modificati solo a fronte di valide motivazioni approvate dal Comune come da calendario raccolte **Allegato C**.
Nel caso di modifiche al calendario raccolte per sopravvenute esigenze gli utenti saranno telefonicamente informati delle variazioni dall'Amministrazione Comunale.
4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.
5. Gli utenti che non desiderassero avvalersi del previsto servizio di ritiro a domicilio, potranno provvedere a conferimenti diretti presso il Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti di loro produzione, opportunamente differenziati e limitatamente alle tipologie previste. I materiali conferiti, distinti per tipologia, dovranno essere immessi negli appositi contenitori ivi posizionati. Il gestore del servizio provvederà al prelievo e trasporto dei materiali, con frequenza tale da consentire la costante disponibilità di utilizzo dei contenitori da parte dei conferenti.

ART. 19 TRASPORTO

1. Il Gestore provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio comunale a mezzo di pesa pubblica o presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta. Il

trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e le condizioni contrattualmente definite. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono conformarsi alle vigenti norme di circolazione.

2. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati, a cura del Gestore, secondo le seguenti indicazioni:
 - a) tutte le frazioni valorizzabili, ad idonei impianti di recupero di materia ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori;
 - b) i rifiuti indifferenziati, e i rifiuti di provenienza cimiteriale agli appositi impianti regionali di recupero o smaltimento;
 - c) i rifiuti urbani pericolosi ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento.
3. I mezzi utilizzati per i servizi di raccolta (autocompattatori, autocarri, motocarri) come pure le autospazzatrici dovranno iniziare i servizi con i cassoni di raccolta dei rifiuti assolutamente vuoti. Il gestore del servizio provvederà ad organizzare il trasporto dei materiali raccolti direttamente o conferiti dagli utenti presso il Centro di Raccolta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i materiali raccolti nell'espletamento dei servizi porta a porta dovranno essere avviati agli impianti di destinazione finale con gli stessi mezzi utilizzati per la raccolta.
 - b) il trasbordo dei materiali raccolti è consentito:
 - dai mezzi satellite agli autocompattatori e solo in punti prefissati che dovranno risultare perfettamente puliti ad operazioni concluse;
 - su altri automezzi di grandi capacità volumetriche sono consentiti solo per trasporti ad impianti ubicati a distanze superiori ai 50 km.

È possibile l'uso di Centri di stoccaggio intermedi.

Tutti i rifiuti conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale dovranno essere avviati agli impianti di destinazione con le frequenze necessarie, tali da garantire che negli orari di apertura delle piattaforme stesse siano sempre disponibili, per i conferenti, capacità volumetriche sufficienti.

I rifiuti ingombranti, gli scarti vegetali e le ramaglie potranno essere adeguatamente ridotti di volume prima del trasporto.

4. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.
5. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:
 - a) all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
 - b) alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

6. Il gestore del servizio per lo svolgimento del servizio utilizzerà mezzi ed attrezzature in perfetto stato di efficienza e di decoro, in quantità sufficiente e di tipo idoneo al regolare svolgimento dei servizi, quali risultano dal presente progetto tecnico.

Il gestore del servizio si impegna ad assicurare che tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature siano mantenuti costantemente in perfetto stato di efficienza e di presentabilità, assoggettandoli alle revisioni periodiche previste dalle normative vigenti e ricorrendo, ove necessario alle opportune attività manutentive di carattere sia ordinario che straordinario.

Il gestore del servizio si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno quindicinale.

Tutti i mezzi dovranno rispettare le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose e rumorose in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto.

Il Comune ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità degli stessi; viene riservata al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione dei mezzi e delle attrezzature palesemente non idonea allo svolgimento dei servizi.

Gli autocompattatori dovranno essere alimentati preferibilmente a gas metano, oppure dovranno essere alimentati con carburanti ecologici, privilegiando tecnologie e basso o nullo

impatto ambientale. I mezzi satellite (autocarri leggeri) dovranno essere alimentati con carburanti ecologici, privilegiando tecnologie e basso o nullo impatto ambientale.

I macchinari e le attrezzature, in particolare, dovranno:

- a) rispettare le normative tecniche generali vigenti;
- b) possedere le caratteristiche igieniche necessarie per l'adeguata garanzia di tutela ambientale.

7. Gli automezzi dovranno essere dotati delle necessarie autorizzazioni inerenti il trasporto conto terzi, oltre alle relative iscrizioni per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani, valida per lo svolgimento dei singoli e specifici servizi:

- a) attività di spazzamento meccanizzato;
- b) gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani.

ART. 20 STAZIONAMENTO, TRASBORDO DEI MEZZI

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.
2. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

ART. 21 IL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALE E MINIECOSTATION MOBILI.

Il centro di Raccolta Differenziata Comunale, è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dall'art. 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. L'area è destinata ad ammassare, stoccare, valorizzare e avviare a recupero/smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, del gestore, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. Il Comune, con proprio atto che tiene conto degli indirizzi stabiliti dal presente regolamento, definisce le modalità di gestione e operatività del Centro di Raccolta Differenziata, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento, gli orari di apertura al pubblico e tutti gli ulteriori aspetti previsti dalla normativa in materia e può modificare ed integrare le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento già definite nell'**Allegato D** del presente regolamento.

Sono inoltre presenti sul territorio comunale due Mini ecostation Mobili installate al fine di facilitare il corretto conferimento dei rifiuti provenienti dai privati cittadini, ai quali è indirizzato il servizio a integrazione della modalità di raccolta porta a porta già attualmente operativa. Sono conferibili presso le mini ecostation mobili: carta, plastica, vetro, umido, indifferenziato.

I conferimenti del solo ed esclusivo materiale indifferenziato effettuato presso le Mini ecostation Mobili Integrative si sommano alle vuotature effettuate con il mastello taggato e concorrono al calcolo totale delle vuotature annue.

Per utilizzare le nuove mini ecostation mobili sarà necessario munirsi della tessera Ecocard personale.

ART.22 RACCOLTA RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO STRADALE E UFFICI COMUNALI

Il Gestore consegnerà al Comune i contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti urbani da spazzamento stradale e degli uffici comunali, da collocare nei punti di raccolta definiti tra il Comune e il Gestore secondo le specifiche esigenze. Gli sfalci verdi /potature derivanti dalla manutenzione in economia diretta svolta dall'ufficio comunale preposto, saranno conferiti al centro di raccolta con le modalità indicate dal Gestore dell'impianto.

ART. 23 TRACCIABILITA'

Ad ogni utenza iscritta al ruolo è assegnato un codice. Ad ogni utenza sono accoppiati i codici dei contenitori per la raccolta differenziata forniti in comodato d'uso ed il codice del contenitore grigio per la raccolta del materiale indifferenziato.

ART. 24 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE

1. Gli enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.
2. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve essere effettuata attraverso le forme di conferimento differenziato.

ART. 25 PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Il gestore del servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti.
3. Le diverse tipologie di materiali conferiti dai privati cittadini presso l'Isola Ecologica Comunale verranno registrati dal responsabile addetto.

TITOLO 4 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 26 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:
 - a) definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - b) stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
 - c) promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D. Lgs. n. 152/2006, provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi.
3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
 - a) le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali, o dichiarate ad uso pubblico;
 - b) le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
 - c) le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno dei parchi e dei giardini comunali;
 - d) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
4. L'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.
5. E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 27 SPAZZAMENTO STRADALE

1. Gli interventi di pulizia manuale vengono effettuati in tutto il territorio comunale con frequenze specifiche prestabilite a seconda delle zone di intervento.
2. Durante il servizio di spazzamento delle strade il personale del servizio provvede alla pulizia superficiale delle caditoie stradali, curandone la disostruzione, onde consentire il regolare deflusso delle acque nei pozzetti stradali ed evitare possibili ristagni; provvederà altresì all'asporto dei rifiuti solidi eventualmente giacenti sulle banchine stradali non pavimentate.
3. Nell'effettuare le operazioni di pulizia gli addetti sono tenuti ad utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico. Il personale viene dotato:
 - a) di mezzi che consentano agevoli e veloci spostamenti e diano adeguate garanzie di minimo impatto ambientale acustico ed atmosferico;
 - b) di tutta l'attrezzatura necessaria per la rimozione dei rifiuti, ivi compresi adeguati supporti meccanici (soffiatori ecc.) per migliorare efficacia ed efficienza operative ed ottenere livelli qualitativi ottimali.

4. Il servizio, nelle sue varie forme di intervento, può subire delle variazioni ovvero dovrà essere esteso alle strade ed alle aree che venissero asfaltate o realizzate ex novo nel periodo di durata del servizio.

ART. 28 CESTINI STRADALI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche e di uso pubblico, l'Amministrazione, provvede ad installare appositi cestini porta – rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente.
2. E' vietato:
 - a) introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
 - b) danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta – rifiuti;
 - c) eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
3. Viene effettuata la vuotatura dei cestini con sostituzione del sacchetto a perdere dei cestini portarifiuti collocati sul territorio comunale; la frequenza di vuotatura è, di massima, la stessa prevista per la pulizia della zona in cui sono installati. La frequenza di vuotatura, se necessario, viene potenziata con ulteriori interventi tali da garantire costantemente ai cittadini la possibilità di usufruirne.

L'Amministrazione Comunale, può dotare i cestini stradali di coperchio semisferico o di altro sistema e forme che consentono l'immissione dei piccoli rifiuti ma impediscano il conferimento dei sacchetti di rifiuti indifferenziati o il loro posizionamento al di sopra del cestino così da impedirne il corretto utilizzo.

TITOLO 5 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 29 DIVIETI

1. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le acque superficiali, lame ed i canali, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque sotterranee.
2. E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.
3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore.
4. E' vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.
5. Sono vietati:
 - a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
 - b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio;
 - d) l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
 - e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
 - f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
 - h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
 - j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - k) il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
 - l) la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
 - m) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - n) l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
 - o) l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
 - p) ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali;
 - q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 - r) il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
 - s) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale;
 - t) è vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.
 - u) l'abbandono di rifiuti pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico.

ART. 30 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
6. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
7. Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
8. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 31 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 32 PULIZIA DELLE AREE

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti è effettuato anche in aree di proprietà di altri enti con costi a carico dei soggetti competenti. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare di randagismo ed a tutela degli aspetti igienico - sanitari.
2. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione e conferiti distintamente presso i contenitori messi a disposizione dal Comune.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Il Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.
4. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - a) distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - b) lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
5. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti. Nel caso in cui non sia

possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

6. E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.
7. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
8. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.
9. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.
10. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute. E' fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle Leggi in materia e del presente Regolamento. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpal competente per territorio, l'Amministrazione Comunale ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, l'Amministrazione emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.
11. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi. Il Comune mette a disposizione appositi dispenser di sacchetti per la raccolta ed eventuale conferimento delle deiezioni animali. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

ART. 33 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI, NEGOZI E ATTIVITA' ARTIGIANALI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di

fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve essere pulita. I gestori di esercizi pubblici, ivi compresi quelli che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro quali i caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbondanti rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

ART. 34 RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI IN AREE PRIVATE

1. Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:
 - a) scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico;
 - b) Scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico;
 - c) Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate;
 - d) Accumulo di rifiuti in edifici abitativi;
 - e) Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.
2. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.
3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.
5. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale).
6. Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.
7. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.
8. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.
9. In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedente come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.
10. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo ed al Catasto.
11. Ove gli organi tecnici di vigilanza dell'A.R.P.A.L. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:
 - a) messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
 - b) asportazione diretta per RU, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

12. Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.SL., o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.
13. Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:
 - a) intimare alla proprietà lo sgombero;
 - b) procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

ART. 35 RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

1. Ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 152/2006 l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l'amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
3. A chiunque viola i divieti di cui al primo comma saranno commisurate le sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 D.Lgs. 152/2006 e di cui al successivo art. 42 del presente Regolamento.
4. In caso di mancata individuazione del responsabile, il gestore del servizio provvede, previo accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale, alla rimozione di discariche abusive di rifiuti urbani anche ingombranti abbandonati sul suolo pubblico. In caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi vengono adottati piani di intervento mirati, avendo particolare attenzione alle necessarie misure di sicurezza.
5. L'abbandono dei rifiuti vicino ai contenitori, siano essi mastelli, cassonetti o Eco isole Mobili, che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico costituisce violazione dei divieti previsti all'art. 192 D.Lgs. 152/2006. La rimozione di tali rifiuti è effettuata dal Gestore ed è compito della Polizia Locale l'attività di sorveglianza ed individuazione del trasgressore, oltre alla successiva applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 36 PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nel mercato cittadino devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata. Il servizio riguarda le aree adibite a mercato. Il servizio dovrà essere garantito anche nel caso di eventuale anticipazione o posticipazione del giorno di mercato in presenza di festività infrasettimanali.
2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata della frazione "organico", nonché carta e cartone, cassette di legno e plastica e altri rifiuti, in modo da destinarli opportunamente al recupero secondo le modalità definite con il soggetto gestore.
3. Per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.
4. L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, realizza il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.
5. L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia Locale incaricata alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti.
6. Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate

dall'amministrazione.

7. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal comune al gestore del servizio. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento. Il Comune trasmette al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, nonché per le manifestazioni direttamente attuate dal Comune o alle quali è attribuito patrocinio. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune qualora le manifestazioni non rientrino nel piano economico finanziario dell'anno di competenza. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento eventualmente interessate. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.

8. Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.
9. In ogni evento autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
10. Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.
11. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. Il Gestore del Servizio deve garantire sia la vuotatura dei contenitori e/o asporto dei sacchi, sia la pulizia manuale e, ove possibile, meccanizzata delle aree interessate.
12. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.

ART. 37 DEIEZIONI CANINE

1. A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici o di uso pubblico, di essere muniti di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei contenitori.
2. I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati.
3. Il sindaco potrà emanare, in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dal servizio veterinario e/o degli altri organi all'uopo competenti.

ART. 38 RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'ASL. territorialmente competente) delle spoglie di

animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006.

2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
3. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D. Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. stesso.

TITOLO 6. NORME FINALI

ART. 39 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

L'informazione sul servizio deve essere garantita alle utenze attraverso il sito istituzionale dell'Ente e del gestore. Tra le iniziative di informazione, deve essere compresa una linea guida sul servizio pubblico di gestione rifiuti, guida alla raccolta differenziata per le utenze domestiche, un abbecedario del rifiuto detto riciclabolario (elenco dei principali materiali e loro destinazione), calendari dei giorni di raccolta e carta dei servizi. Per i bambini e i ragazzi deve essere fornita un'adeguata informazione con strumenti di comunicazione idonei all'età anche attraverso strumenti di comunicazione educativa.

1. Il Comune ed il Gestore del servizio concorrono a garantire che i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del regolamento vengano informati e coinvolti nelle scelte per la risoluzione delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.

A tal fine, in accordo con il Comune, il Gestore del servizio promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione e partecipazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento dei servizi, con particolare attenzione alle misure che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti o dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia.

2. Il Comune rende pubblici gli esiti della customer satisfaction eventualmente realizzata sul servizio.

ART.40 – CARTA DEI SERVIZI

1. I diritti degli utenti sono garantiti dalla Carta della qualità dei Servizi che contiene standard e modalità di erogazione dei servizi da parte del Gestore.

Il 'Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF), approvato da ARERA con la delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 introduce un insieme di obblighi, minimi ed omogenei in tutto il Paese, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in materia di qualità contrattuale e tecnica. Il livello di qualità sarà monitorato attraverso indicatori e standard generali, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti.

ART. 41 CONTROLLI

Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale del Comune, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, agli operatori del gestore del servizio, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e di Vigilanza del Comune, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Il gestore del servizio può rilevare le infrazioni e segnalarle ai soggetti di cui al comma 1, che procederanno all'accertamento delle violazioni, delle disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del presente Regolamento possono altresì procedere

- a. Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Castelnuovo Magra (SP), il Personale Ispettivo e di Vigilanza dell'ASL e l'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure (ARPAL),
- b) coloro che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa e gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria con giurisdizione in materia ambientale."

Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dal Comune.

I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze;

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri-confezionamento;

Nel caso di irrogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnati ad utenze plurime, la sanzione viene comminata alla singola unità abitativa, qualora individuata, con le modalità e gli importi previsti; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità della singola unità abitativa la sanzione unica ed indivisa viene irrogata alle unità abitative assegnatarie dei contenitori in questione;

Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difforni dalle norme previste dal presente Regolamento o dall'Ordinanza Sindacale richiamata;

E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

ART. 42 REGIME SANZIONATORIO

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative nei limiti minimo (€ 25) e massimo (€ 500), di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ovvero secondo le fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'articolo 16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.(art. 53 D.Lgs 213/98 – art. 6 bis L. 125/2008)

Le infrazioni e gli importi per l'applicazione delle sanzioni sono indicate nella tabella "I" allegata al presente Regolamento. L'aggiornamento della tabella viene disposto con deliberazione di Giunta.

Tra le norme sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (artt. 255 e sm.i. del D. Lgs. n. 152/2006),

Art. 43 – VIDEOSORVEGLIANZA

1. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza:
 - a) per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
 - b) nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
2. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del Regolamento e delle leggi vigenti in materia e nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza.
3. Il Settore competente individua le aree da sottoporre a videosorveglianza e, previa specifica intesa con la Polizia Municipale, adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di idonea istruttoria; l'utilizzo del sistema spetta alla Polizia Locale in qualità di organo di polizia amministrativa per le sole finalità di cui al comma 1, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

ART. 44 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

ART. 45 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento si compone di n. 43 articoli e di 7 allegati (A – B – C – D – E – F – G- H - I).
2. Gli allegati al presente Regolamento potranno essere modificati, integrati mediante delibera di Giunta Comunale; gli articoli del presente Regolamento potranno essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Il presente Regolamento deve essere, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, affinché chiunque possa prenderne visione ed estrarne copia.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.



Comune di Castelnuovo Magra
Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE**

ALLEGATO A

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a. **AUTOCOMPOSTAGGIO**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- b. **BARATTOLI O SCATOLAME**: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata;
- c. **BENI DUREVOLI**: si intendono i beni di cui all'art. 227 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC;
- d. **CARTA**: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone, imballaggi tipo Tetra-Pak®; sono esclusi tutti gli altri i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, ecc.);
- e. **CARTA DEI SERVIZI**: La Carta dei Servizi di gestione dei rifiuti urbani è un documento che individua i principi, le regole, gli standard qualitativi dei servizi, al fine di tutelare le esigenze dei Cittadini-Utenti nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
- f. **MERCATINO DEL BARATTO**: Scambio bilaterale o multilaterale di beni fra due o più soggetti non economici senza uso di moneta. Nelle date prefissate (due volte all'anno) viene effettuato nei locali messi a disposizione dall'amministrazione Comunale il mercatino del "Baratto" concernente la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo".
- g. **CERNITA PRELIMINARE**: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione;
- h. **COMPOST DI QUALITÀ**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- i. **COMPOSTIERA**: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- j. **CONFERIMENTO**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- k. **DEPOSITO TEMPORANEO**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.Per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

- l. DETENTORE: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- m. ECO-CALENDARIO: documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
- n. le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
- o. le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di RU;
- p. ECOFESTE: manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo e bevande ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti (stoviglie lavabili, stoviglie biodegradabili e compostabili, acqua in brocca ecc.) ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili;
- q. EMISSIONI: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- r. FRAZIONE SECCA (O RESIDUA): rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- s. FRAZIONE UMIDA: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
- t. GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera b) c) e d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- u. GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- v. IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- w. IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- x. IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- y. IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- z. INQUINAMENTO ATMOSFERICO: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- aa. LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- aa. ISOLA ECOLOGICA COMUNALE (anche denominata CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA): area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i.;
- bb. MINI ECOSTATION MOBILI: strutture destinate alla raccolta della carta, plastica, vetro, umido, indifferenziato accessibili con l'utilizzo della tessera Ecocard;

- cc. **PLASTICA**: si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro ANCI e CONAI;
- dd. **PRODUTTORE**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- ee. **PUNTO DI RACCOLTA**: luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'ecocalendario;
- ff. **RACCOLTA "CONDOMINIALE"**: la raccolta attuata con l'utilizzo di bidoni condominiali posizionati all'interno delle pertinenze condominiali;
- gg. **RACCOLTA "DOMICILIARE"** (op. "PORTA A PORTA"): la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
- hh. **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- ii. **RACCOLTA SU CHIAMATA**: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il soggetto gestore;
- jj. **RACCOLTA**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- kk. **RECUPERO**: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- ll. **RIFIUTI CIMITERIALI**: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 184, comma 2, lettera f del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio;
- mm. **RIFIUTI DOMESTICI**: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- nn. **RIFIUTI INGOMBRANTI**: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname;
- oo. **RIFIUTI MERCATALI**: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari;
- pp. **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico;
- qq. **RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI**: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- rr. **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- ss. **SCARICHI IDRICI**: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- tt. **SMALTIMENTO**: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 come sostituito dall'art. 39, comma 5 del D.Lgs. 205/2010.;
- uu. **SOTTOPRODOTTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- vv. **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- ww. **SPAZZATURA STRADALE**: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc;

- xx. **STOCCAGGIO**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 come sostituito dall'art. 39 comma 5 D.Lgg 205 del 2010, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- yy. **TRASPORTO**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- zz. **TRATTAMENTO**: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- aaa. **UTENZA DEL SERVIZIO**: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);
- bbb. **Utenza Domestica condominiale**: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo;
- ccc. **Utenza Domestica singola**: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- ddd. **VETRO**: i contenitori di vetro di colore verde utilizzati per il contenimento di bottiglie e altro vetro.



Comune di Castelnuovo Magra
Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE**

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Si intende rifiuto qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 e 184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

I rifiuti sono classificati:

- Secondo l'origine in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali";
- Secondo le caratteristiche di pericolosità in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".

1) RIFIUTI URBANI:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) - b quater) «rifiuti da costruzione e demolizione» i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- b quinqies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b- ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
- b sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;»

2) RIFIUTI SPECIALI:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

3) **RIFIUTI PERICOLOSI:**

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

4) **GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AL DI FUORI DEL PERIMETRO DEL SERVIZIO PUBBLICO COMUNALE. AI SENSI DELL'ART. 238, C.10 d.Lgs n. 152/2006 - GESTIONE RIFIUTI AL DI FUORI DEL PERIMETRO PUBBLICO.**

- 1) Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi come meglio esplicitato nell'allegato "H" **"Rifiuti Urbani: indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da utenze non domestiche - Avvio autonomo a recupero ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D.lgs. n. 152/2006."**
- 2) Vanno considerati rifiuti urbani, quelli prodotti, quindi assoggettati a tariffazione corrispettiva, nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, da attività analoghe a quelle elencate dall'allegato L quinquies TUA come le mense, gli uffici ed i magazzini senza alcuna vendita diretta così come espressamente previsto dall'art. 184 comma 3 TUA.

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- d. i rifiuti radioattivi;
- e. i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;
- f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a. le acque di scarico;
- b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- b) d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplosiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto.

5. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.



Comune di Castelnuovo Magra
Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE**

ALLEGATO C

MODALITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il sistema di raccolta differenziata adottato dal Comune di Castelnuovo Magra si articola sui seguenti strumenti operativi:

1. Raccolta di tipo stradale;
2. Raccolta domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti;
3. Raccolta domiciliare a richiesta per il ritiro del verde
4. Raccolte domiciliari di rifiuti ingombranti
5. Altre tipologie di raccolta differenziata

1. RACCOLTE DI TIPO STRADALE

a) Oli vegetali esausti

La raccolta degli oli vegetali (es. oli di oliva, di semi e oli alimentari usati in genere) è di tipo stradale con contenitori idonei allo scopo. Le postazioni di raccolta sono collocate in luoghi idonei visibili al fine di assicurare il corretto utilizzo del punto di raccolta e presso l'Isola Ecologica.

L'utente è tenuto a conferire gli oli nei contenitori dedicati ben chiusi in bottigliette di plastica con tappo ben chiuso (es. stessa bottiglia di olio, bottigliette usate di plastica per alimenti, . ecc..).

E' vietato conferire nei contenitori sopracitati oli di altra tipologia quali per es. oli minerali, oli di sintesi (es. oli motore, oli lubrificanti, ecc..) o fluidi diversi dagli oli vegetali esausti o altro materiale. Ogni utenza domestica potrà comunque conferire i propri oli vegetali usati all'Isola Ecologica Comunale.

Alla raccolta/ svuotamento dei contenitori stradali e loro pulizia provvede il Gestore del relativo servizio secondo occorrenza contrattualmente stabilita.

b) Prodotti tessili e abbigliamento usati

La raccolta differenziata di prodotti tessili (scarpe, abbigliamento usato, cinte, borse, ecc....), è di tipo stradale con appositi contenitori di colore giallo opportunamente contrassegnati, posizionati in diversi punti del territorio individuati dal Gestore congiuntamente con gli uffici comunali Ambiente e Polizia Locale.

Ogni utenza dovrà conferire i propri rifiuti tessili all'interno dei contenitori con le modalità indicate sugli stessi.

Ogni eventuale conferimento improprio da parte dell'utenza verrà sanzionato come abbandono di rifiuto.

Alla raccolta/ svuotamento dei contenitori stradali e loro pulizia provvede il Gestore del relativo servizio secondo occorrenza contrattualmente stabilita.

c) Pile e farmaci scaduti

Il servizio prevede la raccolta delle pile presso rivendite o sedi comunali e dei farmaci presso le farmacie ubicate sul territorio comunale.

La raccolta differenziata del materiale succitato è effettuata con appositi contenitori dedicati.

Lo svuotamento dei contenitori di pile e farmaci scaduti è svolta dall'operatore del servizio di raccolta su chiamata al numero verde del gestore, quando la capacità dei contenitori sta per raggiungere il massimo livello di riempimento.

Ogni utenza domestica potrà comunque conferire le proprie pile esauste e i farmaci scaduti anche all'Isola Ecologica Comunale.

d) Raccolta dei tappi di sughero

Il Comune di Castelnuovo Magra aderisce all'iniziativa TappoACHI, in forma associata con altri Enti locali, promossa dal consorzio Ri-legno per la raccolta dei tappi di sughero, coinvolgendo anche le attività produttive locali di produzione vitivinicola e di ristorazione /somministrazione,

nonchè le associazioni locali di promozione di eventi (es. sagre paesane), con il duplice obiettivo di implementare la raccolta differenziata del sughero e promuovere, nel settore produttivo locale, comportamenti virtuosi a tutela dell'ambiente.

Ad avvio del servizio i cittadini possono quindi conferire i propri tappi di sughero nei contenitori di raccolta presso la sede comunale di Via Canale 109, oppure presso le imprese aderenti all'iniziativa che espongono il marchio identificativo del progetto, oppure presso il centro di raccolta (c.d. isola ecologica).

e) Raccolta scarpe da tennis

Il Comune di Castelnuovo Magra aderisce all'iniziativa "La Pista di Pietro", promossa da Eso sport per la raccolta delle scarpe sportive esauste, coinvolgendo anche le Scuole presenti nel Comune, le attività produttive locali, nonché le associazioni locali.

2. RACCOLTE DOMICILIARI CON SISTEMI DI RACCOLTA PORTA A PORTA PER LE VARIE FRAZIONI MERCEOLOGICHE.

Raccolta "porta a porta" per unità abitative di tipo familiare :

- umido - frazione organica del rifiuto

Il materiale, preventivamente raccolto dall'utenza nei sacchetti in materiale biodegradabile ben chiusi, dovrà essere collocato nel mastello marrone e posizionato nel punto di raccolta. Il cestello sottolavello non va esposto per la raccolta.

- imballaggi in plastica e metallo

Il materiale dovrà essere preventivamente schiacciato, ove possibile, per diminuirne l'ingombro e inserito all'interno del sacchetto di colore giallo semitrasparente.

- carta

Il materiale dovrà essere collocato sfuso all'interno del mastello bianco. È possibile posizionare giornali e riviste o cartoni ben piegati accanto al mastello se ben appilati e legati con uno spago. Per il ritiro di cartoni di grosso volume o quantità di carta eccedenti il volume del mastello, l'utente è tenuto a concordare le modalità di conferimento con il gestore chiamando preventivamente il numero verde del servizio.

- vetro

Il materiale dovrà essere collocato sfuso all'interno del mastello verde.

- secco non riciclabile (residuo della raccolta differenziata)

Il rifiuto dovrà essere inserito nel contenitore grigio dotato di TAG RFID consegnato dal Gestore. È consigliabile esporre il contenitore solo quando sarà pieno, non prima delle ore 20 del giorno precedente il giorno in cui si effettua la raccolta. Il bidoncino esposto dovrà essere completamente chiuso. Una volta svuotato dagli operatori, il bidoncino potrà essere ritirato, come oggi avviene con i contenitori dell'umido e degli imballaggi in vetro ed in metallo.

Il microchip consentirà di associare ogni bidoncino ad una specifica persona e/o utenza.

Il microchip consentirà di contare, tramite un lettore automatico posizionato sui mezzi adibiti alla raccolta, il numero di svuotamenti che ogni utenza totalizzerà nel corso dell'anno.

Le vuotature minime annue del rifiuto residuo sono così stabilite:

Componenti nucleo familiare	1	2	3	4	5	6 e superiori
Domestiche con mastello 40 litri	15	20	25	30	35	40

I conferimenti effettuati presso le Eco-Isole integrative sul territorio si sommano alle vuotature effettuate con il mastello taggato e concorrono al calcolo totale delle vuotature annue.

Il bidoncino è strettamente personale e associato all'utenza iscritta al ruolo della TRC.

- raccolta pannolini pediatrici e i pannoloni

Per le famiglie con uno o più bambini al di sotto dei tre anni, verrà realizzato un apposito servizio di raccolta, effettuato nelle giornate di martedì notte e nello stesso giorno in cui si effettua la raccolta dei rifiuti indifferenziati (venerdì notte). I pannolini dovranno essere conferiti nel contenitore grigio dotato di TAG RFID consegnato dal Gestore. Il servizio non genererà ulteriori costi a carico dell'utente che ne usufruisce sino al compimento del terzo anno di età del/la bambino/a. Il materiale da conferire debitamente racchiuso in un sacco e inserito nell'apposito contenitore grigio dovrà essere esposto nei giorni concordati per la raccolta differenziata.

Per le famiglie che necessitano dell'uso di presidi sanitari potranno usufruire dello specifico servizio di raccolta che verrà effettuato a mezzo contenitore grigio dotato di TAG RFID consegnato dal Gestore.

I contenitori dovranno essere posizionati nei pressi del proprio domicilio (esattamente come già previsto per tutte le altre raccolte porta a porta). Il servizio non genererà ulteriori costi a carico dell'utente che ne faccia richiesta.

b) Raccolta "porta a porta" per unità abitative di tipo condominiale (immobili composti da sei utenze e oltre):

- umido - frazione organica del rifiuto

Il materiale, preventivamente raccolto dall'utenza nei sacchetti in materiale biodegradabile ben chiusi, dovrà essere collocato nel contenitore condominiale marrone posizionato nel punto di raccolta. Il cestello sottolavello non va esposto per la raccolta.

- imballaggi in plastica e metallo

Il materiale dovrà essere preventivamente schiacciato, ove possibile, per diminuirne l'ingombro e inserito all'interno del sacchetto di colore giallo semitrasparente. Il sacchetto dovrà essere collocato nel contenitore condominiale giallo posizionato nel punto di raccolta.

- carta

Il materiale dovrà essere collocato sfuso all'interno del contenitore condominiale bianco. È possibile posizionare giornali e riviste o cartoni ben piegati accanto al contenitore se ben appilati e legati con uno spago. Per il ritiro di cartoni di grosso volume o quantità di carta eccedenti il volume del contenitore, l'utente è tenuto a concordare le modalità di conferimento con il gestore chiamando preventivamente il numero verde del servizio.

- **vetro**

Il materiale dovrà essere collocato sfuso all'interno del contenitore condominiale verde.

- **secco non riciclabile (residuo della raccolta differenziata)**

Il rifiuto dovrà essere inserito nel contenitore grigio dotato di TAG RFID consegnato dal Gestore. È consigliabile esporre il contenitore solo quando sarà pieno, non prima delle ore 20 del giorno precedente il giorno in cui si effettua la raccolta. Il bidoncino esposto dovrà essere completamente chiuso. Una volta svuotato dagli operatori, il bidoncino potrà essere ritirato, come oggi avviene con i contenitori dell'umido e degli imballaggi in vetro ed in metallo.

Il microchip consentirà di associare ogni bidoncino ad una specifica persona e/o utenza.

Il microchip consentirà di contare, tramite un lettore automatico posizionato sui mezzi adibiti alla raccolta, il numero di svuotamenti che ogni utenza totalizzerà nel corso dell'anno.

Le vuotature minime annue del rifiuto residuo sono così stabilite:

Componenti nucleo familiare	1	2	3	4	5	6 e superiori
Domestiche con mastello 40 litri	15	20	25	30	35	40

I conferimenti effettuati presso le Eco-Isole integrative sul territorio si sommano alle vuotature effettuate con il mastello taggato e concorrono al calcolo totale delle vuotature annue.

Il bidoncino è strettamente personale e associato all'utenza iscritta al ruolo della TRC.

- **raccolta pannolini pediatrici e i pannoloni**

Per le famiglie con uno o più bambini al di sotto dei tre anni, verrà realizzato un apposito servizio di raccolta, effettuato nelle giornate di martedì notte e nello stesso giorno in cui si effettua la raccolta dei rifiuti indifferenziati (venerdì notte). I pannolini dovranno essere conferiti nel contenitore grigio dotato di TAG RFID consegnato dal Gestore. Il servizio non genererà ulteriori costi a carico dell'utente che ne usufruisce sino al compimento del terzo anno di età del/la bambino/a.. Il materiale da conferire debitamente racchiuso in un sacco e inserito nell'apposito contenitore dovrà essere esposto nei giorni concordati per la raccolta differenziata.

Per le famiglie che necessitano dell'uso di presidi sanitari potranno usufruire dello specifico servizio di raccolta che verrà effettuato a mezzo contenitore grigio dotato di TAG RFID consegnato dal Gestore.

I contenitori dovranno essere esposti nelle giornate di martedì notte e nello stesso giorno in cui si effettua la raccolta dei rifiuti indifferenziati (venerdì notte) e dovranno essere posizionati nei pressi del proprio domicilio (esattamente come già previsto per tutte le altre raccolte porta a porta). Il servizio non genererà ulteriori costi a carico dell'utente che ne faccia richiesta.

Raccolta "porta a porta" a servizio delle imprese

- **umido - frazione organica del rifiuto**

Il materiale, preventivamente raccolto dall'utenza nei sacchetti in materiale biodegradabile ben chiusi, dovrà essere collocato nel contenitore marrone consegnato dal Gestore posizionato nel punto di raccolta.

- **imballaggi in plastica e metallo**

Il materiale dovrà essere preventivamente schiacciato, ove possibile, per diminuirne l'ingombro e inserito all'interno del sacchetto di colore giallo semitrasparente. Il sacchetto dovrà essere collocato nel contenitore giallo consegnato dal Gestore.

- **carta/cartone**

Il materiale dovrà essere collocato sfuso all'interno del contenitore bianco consegnato dal Gestore. È possibile posizionare giornali e riviste o cartoni ben piegati accanto al contenitore se ben appilati e legati con uno spago. Per il ritiro di cartoni di grosso volume o quantità di carta eccedenti il volume del contenitore, l'utente è tenuto a concordare le modalità di conferimento con il gestore chiamando preventivamente il numero verde del servizio.

- **vetro**

Il materiale dovrà essere collocato sfuso all'interno del contenitore verde consegnato dal Gestore.

- **secco non riciclabile (residuo della raccolta differenziata)**

Il rifiuto dovrà essere inserito nel contenitore grigio (bidoncino/carrellato) dotato di TAG RFID consegnato dal Gestore. È consigliabile esporre il contenitore SOLO QUANDO SARÀ PIENO, nei giorni e negli orari stabiliti. Il bidoncino/carrellato esposto dovrà essere completamente chiuso. Una volta svuotato dagli operatori, il bidoncino potrà essere ritirato, come oggi avviene con i contenitori dell'umido e degli imballaggi in vetro ed in metallo.

Le vuotature minime annue del rifiuto residuo sono così stabilite:

Utenze non domestiche	
Con Carellato	25

I conferimenti effettuati presso le Eco-Isole integrative sul territorio si sommano alle vuotature effettuate con il mastello taggato e concorrono al calcolo totale delle vuotature annue.

Il bidoncino è strettamente personale e associato all'utenza iscritta al ruolo della TRC.

c) Raccolta "porta a porta" a servizio delle scuole

Ogni plesso scolastico è tenuto a separare per tipologia i propri rifiuti e a conferirli nei contenitori dedicati, consegnati dal Gestore sulla base delle esigenze concordate preventivamente tra il Comune e la Direzione Didattica in considerazione delle tipologie e quantità stimate di rifiuto annuale prodotto.

3. RACCOLTA DOMICILIARE A RICHIESTA PER IL RITIRO DEL VERDE

La gestione della frazione verde-ramaglie (sfalci d'erba, scarti vegetali e ramaglie derivanti dalla potatura di alberi e siepi) delle utenze domestiche viene garantita mediante conferimento diretto da parte degli utenti presso il Centro di Raccolta Comunale, nei giorni di apertura della stessa.

I residui vegetali da sfalci e potature, ivi compresi i tronchi e le ramaglie, devono essere immessi negli appositi cassoni presso il Centro di Raccolta Comunale.

E' discrezione dell'Amministrazione Comunale disporre un servizio porta a porta effettuato previa prenotazione telefonica all'Ufficio Ambiente .

Le utenze dovranno dotarsi, a loro cura e spese, di sacchi a perdere di qualsiasi tipo con volume e peso adeguato al carico manuale (normalmente non superiore a lt.100 di volume e 10 Kg. di peso), nei quali dovrà essere immesso il fogliame derivante dalle patate e/o il vegetale proveniente dal taglio dei giardini. Gli scarti vegetali devono essere posizionati vicino all'ingresso del giardino o presso la strada di accesso, purché in luogo raggiungibile dai mezzi di raccolta. Sarà cura del richiedente attendere sul posto l'addetto al ritiro per la firma di effettuato servizio, l'operatore, in ogni caso, non raccoglierà materiali sparsi o rifiuti diversi da quelli vegetali.

In alternativa gli utenti potranno conferire:

- ramaglie da potatura, purché confezionate in fascine ben legate, della lunghezza massima di mt. 1,30 e di peso adeguato al carico manuale (circa 10 kg. ciascuna);
- erba e foglie conferite in sacchi biodegradabili con volume e peso adeguato al carico manuale (normalmente non superiore a lt.100 di volume e 10 Kg. di peso) e comunque non superiore a 3.

4. RACCOLTE DOMICILIARI DI RIFIUTI INGOMBRANTI

Il gestore effettua gratuitamente gli interventi di ritiro a domicilio dei materiali ingombranti. Il materiale (max 3 pezzi) dovrà essere conferito a piano strada sotto la responsabilità dell'utente che ha l'obbligo di sorveglianza sino all'avvenuto ritiro. Tali interventi di ritiro a domicilio avverranno su prenotazione telefonica al numero verde 800487711. L'evasione delle richieste viene operata in base ad una programmazione che prevede ritiri con frequenze minimo mensili.

Presso la Il Centro di Raccolta Comunale sono stati posizionati specifici cassoni per il conferimento diretto da parte degli utenti di rifiuti ingombranti. I materiali sono consegnati ed introdotti nei cassoni direttamente dagli utenti interessati. Il gestore del servizio ne cura il successivo avvio, secondo i casi, a centri di recupero autorizzati oppure, ove non diversamente possibile, allo smaltimento finale anche adottando, ove praticabile e conveniente, una tecnica di riduzione del volume.

5. ALTRE TIPOLOGIE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

a) Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Raccolta materiali ferrosi e non ferrosi

Per il conferimento diretto dei materiali da parte degli utenti sono disponibili, presso il Centro di Raccolta Comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia. Il gestore ne cura l'avvio del materiale raccolto a recuperatori autorizzati.

2. Legname, mobilio e manufatti in legno Per il conferimento diretto da parte degli utenti sono disponibili, presso il Centro di Raccolta Comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia. Il gestore ne cura l'avvio a recuperatori autorizzati,

3. Frigoriferi, congelatori e condizionatori (non consegnati a rivenditori autorizzati). Per il conferimento diretto da parte degli utenti sono disponibili, presso il Centro di Raccolta Comunale, contenitori in idoneo numero. Il gestore ne cura il successivo avvio agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinati al recupero dei materiali con cui sono realizzati.

4. **Elettrodomestici - Grandi bianchi** (non consegnati a rivenditori autorizzati). Per il conferimento diretto da parte degli utenti sono disponibili, presso il Centro di Raccolta Comunale, spazi o contenitori in idoneo numero e tipologia. Il gestore ne cura il successivo avvio agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinati al recupero dei materiali con cui sono realizzati.
5. **Televisori e Monitor** (non consegnati a rivenditori autorizzati). Per il conferimento diretto da parte degli utenti sono disponibili, presso il Centro di Raccolta Comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia. Il gestore ne cura il successivo avvio agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinati al recupero dei materiali con cui sono realizzati.
6. **Componenti elettronici** (non consegnati a rivenditori autorizzati). Per il conferimento diretto da parte degli utenti sono disponibili, presso il Centro di Raccolta Comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia. Il gestore ne cura il successivo avvio agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinati al recupero dei materiali con cui sono realizzati.
7. **Lampade a scarica** (non consegnati a rivenditori autorizzati). Per il conferimento diretto da parte degli utenti sono disponibili, presso il Centro di Raccolta Comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia. Il gestore ne cura il successivo avvio ad impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinati al recupero dei materiali con cui sono realizzati.
8. **Pile e batterie scariche**. Per il conferimento diretto da parte degli utenti sono disponibili, presso il Centro di Raccolta Comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia. Il gestore provvede, a propria cura e spese, al trasporto e recupero dei materiali presso gli impianti autorizzati convenzionati con il consorzio COBAT.
9. **Cartucce esauste toner**. Per il conferimento diretto da parte degli utenti sono disponibili, presso il Palazzo Comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia. Il gestore provvede, a propria cura e spese, al trasporto e smaltimento dei materiali ad impianto autorizzato.
10. **Oli minerali usati e filtri**. Per il conferimento diretto da parte degli utenti sono disponibili, presso il Centro di Raccolta Comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia. Il gestore provvede, a propria cura e spese, al trasporto e recupero del materiale al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.
11. **Indumenti smessi** Gli utenti possono conferire direttamente presso i contenitori posizionati a cura di un'Associazione indicata dal Comune, anche a seguito di accordi preliminari con il gestore. Il materiale conferito viene prelevato direttamente dall'Associazione indicata dal Comune, secondo necessità.
12. Il gestore si occupa della vuotatura con frequenze adeguate alle necessità tale da garantire la continuità del servizio di tutte le suddette categorie di contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta Comunale. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità e degli orari di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

b) RIFIUTI INERTI.

Esclusivamente dai proprietari e/o inquilini locatari, residenti, possono essere conferiti i materiali di risulta di lavori di lieve entità, derivanti da piccola manutenzione ordinaria delle abitazioni mediante l'utilizzo di un contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta Comunale, di capacità tale da poter essere agevolmente movimentato a pieno carico. I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione effettuati da Imprese edili devono essere invece conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica per inerti.

E' vietato l'abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.

Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

E' attivata la raccolta differenziata dei materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche, con modalità a consegna presso la stazione di conferimento, effettuata dagli stessi residenti. La quantità massima conferibile è pari a 30 Kg per conferimento.

I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

I rifiuti provenienti da attività edilizie di privati identificati come "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)" – EER 170107 e "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)" – EER 170904 non possono essere immessi nel normale ciclo dei rifiuti e possono essere conferiti nel Centro di raccolta comunale a seguito di esame visivo da parte dell'addetto, nel limite di piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, fino al limite quantitativo massimo pari a 30Kg/utenza/per conferimento.

c) RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

I Rifiuti urbani provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di alle lettere b) c) ed e) dell'art. 184 comma 2 lettera f) del D.Lgs 152/2006 e del D.PR n.254 del 15/07/2003 Capo III art. 12 vengono classificati in:

a) Rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (maniglie)
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di cassa

b) Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, murature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, oppure avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254.

Il personale comunale provvede al ritiro dei Rifiuti Solidi Indifferenziati ordinari provenienti dai Cimiteri comunali con utilizzo di un adeguato numero di contenitori, posizionati in apposita zona raggiungibili dai mezzi dedicati alla raccolta. La vuotatura dei contenitori viene effettuata nei punti di posizionamento; l'idonea frequenza di svuotamento viene adeguatamente intensificata in corrispondenza delle ricorrenze che comportano un incremento dei rifiuti, quali la Commemorazione dei Defunti, Pasqua, Natale, ecc.

Tutti i rifiuti prodotti da attività derivanti da attività di estumulazioni ed esumazioni saranno smaltiti da società specializzate nel settore all'uopo incaricate di tale servizio da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ogni struttura cimiteriale sarà dotata di contenitori dedicati alla raccolta del SECCO NON RICICLABILE e UMIDO, da collocare all'interno delle pertinenze della struttura. Le modalità di raccolta saranno concordate dal Gestore con l'Ufficio comunale preposto.

d) MERCATI SETTIMANALI, FIERE, EVENTI OCCASIONALI

Mercati settimanali fissi: i commercianti assegnatari dei posteggi di vendita sono tenuti a differenziare per tipologia i rifiuti prodotti e a riporli debitamente differenziati in un'area all'uopo individuata nella fascia oraria compresa tra le ore 12.00 e 12.30.

Fiere e manifestazioni/eventi occasionali: le modalità di raccolta sono definite preventivamente con l'Ufficio Ambiente e con il gestore del servizio rifiuti.

Per attività svolte su aree pubbliche (comprese aree verdi) o immobili comunali concesse in uso, sarà posto a carico dell'organizzatore il costo del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento, concordandone preventivamente modalità e costi sulla base di specifico preventivo formulato dal gestore o dall'ufficio ambiente, sulla base del contratto vigente con il gestore.

6. MODALITA' DI RACCOLTA PORTA A PORTA

E' istituito presso il Centro Sociale Polivalente di Castelnuovo Magra, lo Sportello Ambiente, a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi nel giorno di apertura al pubblico il sabato dalle 9:00 alle 12:00 per ricevere informazioni sul servizio e assistenza per la risoluzione di eventuali problematiche.

Presso detto Sportello le utenze domestiche potranno ritirare i materiali occorrenti per la raccolta differenziata, materiale informativo e quant'altro occorra per lo svolgimento della raccolta.

Oltre a quanto sopra, l'utente potrà rivolgersi allo sportello Ambiente per la restituzione/sostituzione di materiale difettoso /rotto o ritirare nuove forniture, anche in caso di furto/smarrimento (in questo caso rilasciando specifica dichiarazione agli addetti allo sportello ovvero presentando copia di denuncia alle autorità competenti).

I contenitori per la raccolta porta a porta dovranno essere collocati nel punto di raccolta previsti, nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 della sera precedente e le ore 6.00 del giorno del ritiro stabilito dal "Calendario del Porta a Porta", ad eccezione della raccolta del Vetro prevista dalle ore 12,00 alle ore 18,00.

L'utente è tenuto a separare per tipologia i propri rifiuti e a conferirli nei contenitori dedicati, per consentirne il ritiro/svuotamento da parte dell'operatore del servizio di raccolta. I sacchetti (ben chiusi) contenenti i rifiuti preventivamente selezionati dall'utenza,

Per le utenze domestiche sono istituite le seguenti modalità di raccolta "porta a porta" diversificate per tipologia di utenza servita:

a) Attrezzature (contenitori e sacchi)

Ad ogni utenza è prevista la fornitura di contenitori in "Kit standard" composti come segue:

Utenze condominiali

Fornitura una tantum, in comodato d'uso, di cestino forato marrone sottolavello per la raccolta dell'umido presso l'abitazione;

Contenitori condominiali dedicati alla raccolta delle diverse tipologie di materiale (carta, plastica e metalli, umido, vetro), consegnati dal Gestore al condominio sulla base del numero di utenze da servire.

Contenitore grigio dotato di TAG RFID consegnato a ciascun condomino dal Gestore per la raccolta del residuo indifferenziato.

Il Condominio dovrà assicurare la pulizia e il decoro delle postazioni di raccolta.

Utenze singole

Fornitura una tantum, in comodato d'uso, di contenitori per la raccolta differenziata ad ogni utenza iscritta al ruolo. I contenitori sono identificati mediante codice alfanumerico attribuito all'utenza, e sono così distinti:

- cestino forato sottolavello marrone e mastello da esposizione marrone per la raccolta dell'umido;
- mastello per la carta di colore bianco;
- mastello verde per la raccolta domiciliare del vetro;
- contenitore grigio dotato di TAG RFID consegnato dal Gestore per la raccolta del residuo indifferenziato.

Imprese e attività commerciali

I contenitori per il servizio alle imprese e attività commerciali sono assegnati in comodato d'uso per la raccolta delle tipologie di rifiuti urbani, su richiesta dell'impresa iscritta al ruolo, previa compilazione del modulo fornito dal Gestore del Servizio.

Il gestore del servizio provvederà alla consegna dei contenitori standard presso la/e sede/i dell'impresa richiedente secondo le singole esigenze per il materiale indifferenziato e alla consegna del contenitore grigio dotato di TAG RFID consegnato dal Gestore per la raccolta del residuo indifferenziato.

Utenze non domestiche e servizio di raccolta di prossimità

Per le utenze non domestiche quali ad es. scuole, strutture cimiteriali, chiese, uffici comunali, altre utenze non iscritte al CC.II.AA., ecc., il gestore del servizio provvederà alla consegna dei contenitori nelle tipologie e quantità precedentemente convenute con l'utenza.

Per le utenze residenti nei territori periferici del Comune, ove il Gestore non può garantire il servizio porta a porta per problemi di accessibilità e manovra, è istituito il Servizio di raccolta di prossimità, consistente nella individuazione di una zona comune nella quale installare i contenitori dedicati alla raccolta delle diverse tipologie di materiale (carta, plastica e metalli, umido, vetro) unitamente al contenitore grigio dotato di TAG RFID per la raccolta del materiale indifferenziato.

b) Prescrizioni

La manutenzione ordinaria, il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori assegnati, è in capo all'utenza. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi.

Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Comune e/o Gestore provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore danneggiato. Tutti i contenitori ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori di proprietà dell'utenza; negli altri casi è necessario comunque ottenere il consenso preventivo all'utilizzo da parte del Comune/Gestore.

In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da:

- fino alla capacità di 120 litri, dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- per dimensione maggiori, copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.

I contenitori pubblici sono collocati dal Gestore, previo parere del Servizio di Polizia Locale, sulle aree di pubblico passaggio. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile.

Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Comune vuoti e puliti. Per i contenitori carrellati (con ruote) è previsto il servizio di ritiro a cura Gestore, previa richiesta dell'utente.

Per il servizio di raccolta "domiciliare" il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico.

I soggetti tenuti all'obbligo di custodia di cui sopra rispondono al gestore del servizio dell'alienazione e/o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in comodato d'uso al condominio o alla singola proprietà.

c) SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

I sacchi per la raccolta differenziata devono avere le seguenti caratteristiche:

- sacchetti biodegradabili compostabili per raccolta dell'umido da collocare nel contenitore forato "sottolavello" ed esporre nel mastello marrone;
- sacchetti gialli semitrasparenti per la raccolta di plastica e metalli;

La consegna dei sacchetti viene distribuita presso lo sportello ambiente del Centro Sociale tutti Sabati dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Nel caso in cui l'Amministrazione non applichi tale servizio, l'utente è tenuto ad uniformarsi alle tipologie sopra descritte.

Sacchetti/contenitori diversi da quelli consegnati sono considerati non conformi e non saranno ritirati/ svuotati dall'operatore. In tale caso l'operatore apporrà un "bollino" su di essi comunicando la non conformità all'Amministratore condominiale e al Comune.

7. CALENDARIO DI RACCOLTA SERVIZIO PORTA A PORTA

I ritiri da parte del Gestore del servizio sono effettuati nei giorni della settimana indicati nel "CALENDARIO DEL PORTA A PORTA" stabilito con il Comune.

Il calendario, distinto tra servizio utenze domestiche e servizio alle imprese, è consegnato ad ogni utenza contestualmente alla consegna dei mastelli/contenitori, ed è anche disponibile sul sito internet istituzionale del Comune al seguente link:www.comune.castelnuovomagra.sp.it

Non saranno ritirati/svuotati dall'operatore contenitori contenenti sacchetti/materiali non conformi a quelli del giorno di raccolta. Su di essi, anche in questo caso, l'operatore apporrà un "bollino" comunicando la non conformità all'Amministratore condominiale e al Comune. Sarà cura dell'utente premurarsi del successivo corretto conferimento. Dopo n. 3 segnalazioni di non conformità per materiale conferito non differenziato correttamente (bollino rosso), l'utenza è soggetta a sanzione (da regolamentare con successivo atto demandato alla Giunta comunale).

Nel caso in cui le imprese, in una o più unità locali, intenda provvedere direttamente alla loro gestione, dovrà comunicarlo al Comune ed al Gestore secondo quanto indicato nell'allegato "H".

Nei giorni previsti dal calendario di raccolta "Porta a Porta" corrispondenti a giorni di festività comandate (es. giorno di Natale, Lunedì dell'Angelo, Primo dell'anno, 25 aprile, primo maggio, ecc.), il servizio non viene svolto.

In caso di allerta meteorologica diramata dalla Protezione Civile Regionale (Allerta 1 – 2 - criticità minori), con particolare riferimento al rischio idrogeologico al fine di prevenire impatti ambientali, il servizio potrà subire modifiche. L'utente ed il Gestore dovranno osservare le eventuali disposizioni emanate dal Sindaco in caso di emergenza Tali disposizioni saranno comunicate tempestivamente agli utenti attraverso sistemi di comunicazione all'uopo istituiti.



Comune di Castelnuovo Magra
Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE**

ALLEGATO D

ISOLA ECOLOGICA

1. CONSEGNA PRESSO APPOSITI SPAZI ATTREZZATI E CONTROLLATI (STAZIONI DI CONFERIMENTO E AREA ATTREZZATA)

a) Isola Ecologica

È presente sul territorio comunale un centro di stoccaggio dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, autorizzato con determinazione n.123 del 16 ottobre 2008 dal settore ambiente della Provincia della Spezia, rilasciato ai sensi dell'art. 210 del D.lgs 152/2006 e della R.L. 18/1999.

L'utente può conferire gratuitamente i propri rifiuti urbani anche ingombranti e "pericolosi", presso il Centro di Raccolta, negli orari di apertura e con le modalità indicate dal gestore dell'impianto, comunicate all'utente attraverso le modalità minime di informazione stabile dal Regolamento.

Sono conferibili al centro di raccolta:

- ✓ Rifiuti misti costruzione e demolizione (EER 170904)
- ✓ Carta e cartone (EER 200101)
- ✓ Rifiuti ingombranti (EER 200307)
- ✓ Legno (EER 200138)
- ✓ Metallo (EER 200140)
- ✓ Rifiuti biodegradabili (EER 200201)
- ✓ Oli e grassi commestibili (EER 200125)
- ✓ Imballaggi di carta e cartone (EER 150101)
- ✓ Frazione organica umida (EER 200108/200302)
- ✓ Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (EER 201123*/200135*/200136)
- ✓ Imballaggi di plastica (EER 150102)
- ✓ Tubi fluorescenti (EER 200121*)
- ✓ Farmaci (EER 200131*/200132)
- ✓ Pile, batterie e accumulatori(rifiuti prodotti in proprio dalle utenze domestiche (EER 201133* e EER 200134)
- ✓ Multimateriale (EER 150106)
- ✓ Pesticidi (EER 200119*)
- ✓ Vernici (EER 200127*/200128)
- ✓ Vetro (EER 150107)
- ✓ Gas in contenitori a pressione (EER 160504*/160505)
- ✓ Toner (EER 160216*)
- ✓ Oli minerali esausti (EER 200126*)

1. Nel suddetto atto sono anche definiti, e quindi delimitati, gli spazi del Centro di Raccolta in cui è consentito l'accesso all'utenza e le modalità/accessibilità per il conferimento dei rifiuti, al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti. All'ingresso del Centro di Raccolta Comunale sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.
2. Con apposito atto deliberativo è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Castelnuovo Magra ed il Comune di Luni (Ortonovo) con il quale si disciplina la gestione dell'isola ecologica di Castelnuovo Magra anche da parte degli utenti del Comune di Luni per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

3. Con successivo decreto sindacale è stato vietato il conferimento di sfalci e ramaglie presso l'isola ecologica per i cittadini di Luni.
4. E' fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo personale autorizzato.
5. Nel Centro di Raccolta Comunale possono conferire i rifiuti le utenze domestiche, in modo gratuito. Il Centro di Raccolta Comunale è costituita da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti. Gli utenti vi possono accedere nel rispetto degli orari e del regolamento del centro predisposti dal Gestore.
6. Gli orari di apertura e i servizi del Centro di Raccolta Comunale materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
7. È fatto espresso divieto di:
 - arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
 - abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area dal Centro di raccolta differenziata;
 - abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta differenziata;
 - introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.
8. Il prelievo dei materiali stoccati nelle specifiche aree e/o contenitori viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore o di soggetti terzi espressamente incaricati dallo stesso gestore. Tali operazioni dovranno essere effettuate con modalità ed in orari stabiliti di concerto con l'Amministrazione Comunale e comunque in orari tali da non creare disservizio o disturbo alla quiete pubblica.
9. E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore della il Centro di Raccolta Comunale, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.
10. Il Centro di Raccolta Comunale deve essere dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei. I materiali conferibili sono:
 - a) quelli riutilizzabili;
 - b) quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale;
 - c) quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.
11. Le modalità di accesso e i limiti sono disciplinati con apposita disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Il personale addetto alla gestione dovrà inoltre:

 - a) compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge;
 - b) redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati per l'avvio a riciclo dal Centro di Raccolta;
 - c) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
 - d) segnalare agli uffici competenti ogni disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
 - e) coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.

b) Mini eco station mobili

Le Mini eco station Mobili sono il nuovo sistema che il Comune di Castelnuovo Magra propone alla cittadinanza allo scopo di facilitare il corretto conferimento dei rifiuti provenienti dai privati cittadini ai quali è indirizzato il servizio, a integrazione delle modalità di raccolta già attualmente operative. Sono conferibili presso le Mini eco station mobili: carta , plastica, vetro, umido , indifferenziato.

I conferimenti del solo ed esclusivo materiale indifferenziato effettuato presso le Mini eco station mobili Integrative si sommano alle vuotature effettuate con il mastello taggato e concorrono al calcolo totale delle vuotature annue.

Per le altre tipologie di materiale (carta, plastica, vetro, umido) il numero dei conferimenti non ha limitazioni.

Per utilizzare le nuove Mini eco station mobili sarà necessario munirsi della tessera Ecocard ritirandola gratuitamente allo sportello Ambiente presso il Centro Sociale aperto il Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

I materiali raccolti verranno successivamente recuperati dal Gestore del Servizio con frequenza variabile in base alle necessità e comunque secondo il calendario di raccolta differenziata in vigore nel Comune di Castelnuovo Magra.



Comune di Castelnuovo Magra
Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE**

ALLEGATO E

ATTIVITÀ DI CONFERIMENTO E TIPOLOGIE DI RACCOLTA

1. ATTIVITA' DI CONFERIMENTO

Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

- a) per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore/sacchetto del colore previsto. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi;
- b) per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati;
- c) i cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurre al minimo l'ingombro;
- d) per i rifiuti ingombranti ed i RAEE è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale od usufruendo del servizio di prelievo domiciliare con prenotazione obbligatoria; in tal caso il conferimento è effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e comunque sulla pubblica via;
- e) il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire nel rispetto degli orari di conferimento specificatamente previsti dall'Amministrazione Comunale, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto;
- f) l'eventuale posizionamento dei bidoncinii, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune;
- g) la raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza dovrà essere effettuata entro il termine del periodo stabilito per il conferimento, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;
- h) eventuali contenitori non a perdere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 08.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;
- i) è fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito;
- j) il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta;
- k) al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati, sulla carreggiata stradale o sui marciapiedi;
- l) titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio;
 - comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio;
- m) per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta RUP e Raee professionali, per i quali il produttore dovrà provvedere in conto proprio;
- n) i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) dovranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta Comunale dalle sole utenze domestiche;
- o) gli olii alimentari usati possono essere conferiti al Centro di Raccolta Comunale o presso i punti di raccolta stradale, per le utenze commerciali il Comune può istituire, tramite il Gestore, un apposito giro di raccolta, con adesione volontaria da formalizzarsi tramite apposito modulo;

- p) il vetro viene conferito mediante l'utilizzo di appositi contenitori di colore verde da 30 litri, mentre per le utenze commerciali il servizio di raccolta del vetro viene effettuato attraverso la raccolta porta a porta con bidoni carrellati messi a disposizione dal gestore del servizio.
- q) i materiali tessili possono essere conferiti presso i punti di raccolta stradale.
- r) altre tipologie di rifiuto, come meglio dettagliate nell'allegato D) nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti potranno essere conferite al Centro di Raccolta Comunale.
- s) non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti;
- t) ogni contenitore potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.
- u) In previsione dell'applicazione futura della tariffazione puntuale i sacchi per la raccolta del rifiuto residuo potranno essere dotati di sistema di identificazione.

2. TIPOLOGIA RACCOLTA DIFFERENZIATA

a) Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che presso il Centro di Raccolta Comunale. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi tipo Tetra-Pak® vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti negli appositi contenitori all'uopo forniti dall'Amministrazione Comunale o ordinatamente piegati, legati e/o riposti in una scatola, e comunque secondo le successive comunicazioni fornite dall'Amministrazione.
2. La raccolta differenziata della carta, avviene con appositi bidoni carrellabili collocati all'interno delle pertinenze condominiali nei luoghi indicati dal gestore del servizio.
3. Per quanto riguarda la raccolta "domiciliare" anche denominata "porta a porta":
 - per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta, carta e cartoni andranno conferiti ordinatamente piegati, legati e/o riposti in una scatola, e comunque secondo le successive comunicazioni fornite dall'Amministrazione. Il gestore del servizio provvede al ritiro del materiale, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio;
 - Le grandi utenze commerciali e le utenze condominiali con cinque o più famiglie utilizzeranno bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità, di colore bianco, aventi capacità di circa 120/240 litri forniti in numero adeguato alle esigenze di ciascuna utenza/condominio, conferendo comunque i cartoni piegati e legati.
4. La carta conferita dagli utenti, dovrà essere costituita da giornali, riviste, libri, fumetti, sacchetti di carta puliti, tubi di cartone, quaderni, fogli, buste biglietti, cartelle di carta, cartone e cartoncino, cartone ondulato e multistrato, contenitori alimentari in imballaggi tipo Tetra-Pak®. Il gestore del servizio provvederà alla raccolta della carta/cartone e imballaggi tipo Tetra-Pak® mediante servizio "porta a porta" su tutto il territorio comunale, con frequenza ed orari di raccolta specificate in calce
5. Presso il Centro di raccolta differenziata Comunale è posizionato un container di idonea volumetria entro cui gli utenti provvederanno al conferimento diretto del materiale. Il gestore del servizio ne curerà la vuotatura con frequenze adeguate alle necessità tale da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.
6. Tutto il materiale cartaceo raccolto "porta a porta" e presso il Centro di raccolta differenziata Comunale, verrà avviato ad impianti di riciclaggio autorizzati.

b) Raccolta differenziata della frazione umida

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione umida derivante da utenze domestiche;
 - frazione umida derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione umida derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione umida derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione umida proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
2. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti da sottoprodotti di origine animale (di seguito SOA) sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002. L'articolo 2 del regolamento 1774/2002/CE definisce i SOA come parti di carcasse di animali o materiali di origine animale, non destinati al consumo umano, che vengono prodotti presso aziende di lavorazione di carne o pesce, macellerie e pescherie.
3. Il conferimento della frazione "organico" da parte delle utenze domestiche e commerciali verrà effettuato mediante sacchi biodegradabili tipo "Mater-bi" compatibili con impianti di compostaggio - aventi idonea capacità volumetrica ed acquistati direttamente dagli utenti interessati dopo aver esaurito la fornitura annuale distribuita gratuitamente detti sacchi saranno alloggiati presso le abitazioni in appositi contenitori di adeguata capacità forniti dall'Amministrazione Comunale..
4. Le utenze commerciali e produttive, i pubblici esercizi e le mense devono utilizzare sacchi biodegradabili tipo "Mater-bi" aventi capacità volumetrica di circa lt. 30, immessi, per il conferimento al servizio, in bidoni carrellabili, a svuotamento meccanico, in polietilene, ad alta densità con capacità di 120 litri di colore marrone.
5. La frazione organica conferita dagli utenti dovrà essere costituita dai rifiuti organici e vegetali della cucina e precisamente:
 - scarti ed avanzi di cucina sia cotti che crudi purché freddi, per evitare il deterioramento del sacchetto (gusci d'uova, ossa, lisce di pesce, avanzi di pane, bucce ed avanzi di frutta, scarti di verdure);
 - tovaglioli e fazzoletti di carta, carta assorbente da cucina (anche bagnata);
 - filtri di the, camomilla, tisane e fondi di caffè;
 - fiori recisi, residui di piante da appartamento in modeste quantità (senza vaso).
6. Le frequenze e gli orari di raccolta vengono specificate nell'allegato C.

c) Raccolta differenziata di vetro

1. La raccolta differenziata del vetro per le utenze domestiche avviene con sistemi di raccolta "domiciliari" in orari e modalità predefiniti impiegando contenitori da 30/35 litri. E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.
2. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre - vetro)
3. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).
4. Per i gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento appropriata.
5. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

6. Le grandi utenze commerciali e le utenze condominiali con sei o più famiglie utilizzeranno bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità, di colore verde, aventi capacità di 120 litri forniti in numero adeguato alle esigenze di ciascuna utenza/condominio. Il gestore del servizio provvederà alla raccolta del vetro/lattine e contenitori metallici a banda stagnata mediante servizio "porta a porta" su tutto il territorio comunale, con frequenza ed orari di raccolta specificati nell'ALLEGATO C
7. Tutto il materiale raccolto "porta a porta" verrà avviato ad impianti di selezione e recupero autorizzati,

d) Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica/metallo

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica/metalli, purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con sistemi di raccolta "domiciliari" in orari e modalità predefiniti, oltre che presso il Centro di Raccolta Comunale.
2. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche devono utilizzare sacchi in polietilene semitrasparenti di colore giallo. Il gestore provvede alla raccolta di contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica mediante servizio "porta a porta" su tutto il territorio comunale, con frequenze ed orari di raccolta specificate nell'ALLEGATO C
3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.
4. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
5. Presso il Centro di Raccolta Comunale è posizionato un idoneo contenitore per il conferimento diretto del materiale da parte degli utenti. Il gestore ne cura la vuotatura con frequenze adeguate alle necessità tale da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.
6. Tutto il materiale raccolto "porta a porta" e presso il Centro di Raccolta Comunale viene avviato ad impianti di recupero autorizzati, convenzionati.

e) Raccolta differenziata dei pannoloni e pannolini

1. Il Comune, in accordo con il gestore, al fine di garantire la protezione ambientale, istituisce altresì la raccolta dei pannolini; appartengono a questa tipologia i pannolini pediatrici e i pannoloni.
2. Le famiglie che necessitano dell'uso di pannolini e pannoloni/presidi medico sanitari potranno usufruire dello specifico servizio di raccolta che verrà effettuato a mezzo contenitore grigio dotato di TAG RFID consegnato dal Gestore previa presentazione di richiesta presso lo sportello Ambiente.
3. Il materiale da conferire debitamente racchiuso in un sacco di qualsiasi tipologia e inserito nell'apposito contenitore grigio dotato di Tag Rif dovrà essere esposto nei giorni concordati con il gestore del servizio.
4. Il servizio non genererà ulteriori costi a carico dell'utente che ne faccia richiesta.

f) Raccolta indifferenziato dei rifiuti urbani

1. I rifiuti per i quali il gestore organizza il servizio sono quelli di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelli definiti tali dall'Amministrazione Comune nell'ALLEGATO B al presente regolamento.
2. Il gestore del servizio garantisce i ritiri a domicilio con le frequenze previste per le raccolte portaa porta.
3. Oltre a quanto stabilito, nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani è vietata l'immissione di:
 - a. rifiuti speciali;
 - b. rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - c. rifiuti urbani pericolosi;

- d. rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- e. beni durevoli art. 227 del D. Lgs. n. 152/2006;
- f. altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.



Comune di Castelnuovo Magra
Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE**

ALLEGATO F

PRATICHE RIDUZIONI RIFIUTI URBANI

1. AUTOCOMPOSTAGGIO

Così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il compostaggio domestico è una pratica di riduzione, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche residenti in immobile con giardino. Il Comune consente e favorisce, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica e Verde dei Rifiuti Urbani. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
- scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
- cenere di combustione di scarti vegetali.

E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al Comune/Gestore del servizio.

L'Amministrazione Comunale ha istituito l'Albo dei Compostatori Domestici.

Il Comune attua un monitoraggio della filiera del rifiuto dopo l'azione di raccolta al fine di garantire un virtuoso sistema di gestione dei rifiuti ai propri cittadini.

L'Albo dei Compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento; tali utenti sono monitorati mediante controlli periodici anche ai fini dell'applicazione di eventuali riduzioni sulla tariffa come disciplinata da apposito "Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva".

A seguito della istituzione del suddetto albo dovrà essere resa una comunicazione tramite apposito modulo distribuito dal Comune dal quale risultino:

- la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei compostatori;
- l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli (se non per le frazioni problematiche) al servizio pubblico di gestione;
- il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato; la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione Comunale.

2. ECCEDENZE ALIMENTARI

In conformità alla Legge 19.8.2016 n. 166, gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatori, i quali devono destinare le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o di compostaggio di comunità con metodo aerobico.

3. MENSE SCOLASTICHE

Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta a livello comunale ed innalzare lo standard qualitativo del servizio offerto, le mense scolastiche comunali sono dotate di lavastoviglie industriali e di stoviglie lavabili. Gli alimenti ed i cibi potranno essere serviti con stoviglie lavabili (piatti, bicchieri, posate), che il personale addetto provvederà a lavare a fine servizio, nel rispetto delle norme di igiene.

Previa verifica della qualità chimica e microbiologica e della gradevolezza organolettica dell'acqua potabile in uscita dal rubinetto della mensa, presso le mense scolastiche, viene servita acqua potabile in brocche riutilizzabili. E' altresì istituita la raccolta differenziata degli scarti alimentari e degli altri rifiuti prodotti all'interno delle mense scolastiche.

4. ECOFESTE

Ai fini della riduzione e prevenzione dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle "Ecofeste", con le seguenti prescrizioni:

- per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata di frazione umida, plastica, carta, vetro, oli esausti;
- per le manifestazioni denominate "Ecofeste": utilizzo di stoviglie e bicchieri lavabili, stoviglie biodegradabili-compostabili, acqua in brocca, bibite alla spina o in vetro a rendere, nomina di un responsabile rifiuti della manifestazione.

Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa. Si dovrà quindi dare visibilità all'attribuzione della qualifica di "ecofesta" apportando l'apposito marchio definito dal Comune sul materiale divulgativo.

5. MANIFESTAZIONI DEDICATE AL RIUTILIZZO

Al fine di prevenire la produzione di rifiuti e incentivare il reimpiego di oggetti viene istituito lo scambio bilaterale o multilaterale di beni fra due o più soggetti non economici senza uso di moneta.

Nelle date prefissate (due volte all'anno) viene effettuato nei locali messi a disposizione dall'amministrazione Comunale il mercatino del "Baratto" concernente la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati senza uso di moneta.



Comune di Castelnuovo Magra
Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE**

ALLEGATO G

ALBO COMPOSTATORI

Art. 1 – Definizione di compostaggio domestico

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Art. 2 Definizione di utenti

Sono definiti di seguito “*utenti*” gli intestatari e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

Art. 3 Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Castelnuovo Magra

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere.

Art. 4 Albo Compostatori

L'Albo Comunale dei compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle riduzioni previste dal Comune.

Art. 5 Iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art.6, protocollando un apposito modulo distribuito presso gli uffici comunali, ovvero scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Castelnuovo Magra e relativa documentazione ivi richiesta.

Art.6 Utenze aventi diritto

Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale sono le utenze domestiche che dichiarino:

- a) di essere residenti o in alternativa non residenti, con il proprio domicilio sul territorio comunale per un periodo superiore ai 9 mesi all'anno, intestatari e beneficiari del servizio di gestione rifiuti;
- b) di avere uno spazio di adeguate dimensioni atto ad ospitare un sistema di compostaggio domestico e tale da non creare disagi al vicinato, secondo quanto previsto dal regolamento;
- c) di praticare o intendano praticare in modo continuativo l'auto-smaltimento dei propri scarti domestici di natura organica attenendosi alle disposizioni e prescrizioni del presente regolamento;
- d) che il compost prodotto è compatibile con l'attività di giardinaggio, orticoltura e agricoltura e che sarà utilizzato nelle medesime aree;
- e) di rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli che il Comune ritenga opportuni;
- f) che si impegnano affinché il compostaggio domestico non crei disagi al vicinato. In caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio dovrà essere avvertito il competente ufficio comunale, che provvederà, con l'ausilio delle associazioni iscritte all'albo per il compostaggio domestico, a consigliare la tecnica più idonea per risolvere le problematiche;
- g) che si impegnano ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate degli altri materiali (vetro, plastica, ecc.);
- h) che si impegnano a non conferire il compost nei contenitori della raccolta del comune;

- i) che liberano il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo stesso, anche in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

Art. 7 Finalità del compostaggio domestico

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

Art. 8 Rifiuti compostabili

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova ecc.);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi ecc.);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero, tovaglioli e fazzoletti di carta;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) e di avanzi di cibo di origine animale poiché rallentano il processo di compostaggio.

È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

Si rammenta che molti degli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 9 Rifiuti non compostabili

È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 10 Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea.

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- b) rivoltare periodicamente il materiale per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- c) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di

- rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- d) nel caso di sistemi a cumulo coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso della maggioranza dei condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 11 Riduzione Tariffa

Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori potranno beneficiare di una eventuale riduzione sulla tariffa come disciplinata da apposito "Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva".

Art. 12 Altre facilitazioni

Il Comune di Castelnuovo Magra si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate dalla Giunta Comunale.

Art. 13 Controlli, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei compostatori

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune, predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo controllo e la somministrazione delle relative sanzioni.

Art. 14 Variazioni

Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati protocollando lettera in carta semplice indirizzata al Comune di Castelnuovo Magra.

Art. 15 Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 16 Recesso dall'Albo Compostatori

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata agli uffici dell'Assessorato all'Ambiente, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

Art.17 Decadenza dalla riduzione per compostaggio.

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la perdita della riduzione prevista .



Comune di Castelnuovo Magra
Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE**

ALLEGATO H

Rifiuti Urbani: indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da utenze non domestiche - Avvio autonomo a recupero ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D.lgs. n. 152/2006.

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020, ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera b-ter) sono ricompresi all'interno dei "rifiuti urbani" anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies. I rifiuti domestici elencati nell'allegato L-quater sono i seguenti:

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti Ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Le attività che producono rifiuti di cui all'art. 183, comma 1 lettera b-ter), punto 2), sono quelle riportate nell'allegato L–quinquies, di seguito elencate:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della Tariffa rifiuti corrispettiva dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.

In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

Per consentire la corretta programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore e per conoscenza al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/6 dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Comune e al Gestore mediante PEC entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.

Per comunicare la scelta di conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal gestore, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati il nominativo del soggetto incaricato, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassonetti e cassoni. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti

Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui sopra entro i termini stabiliti, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente via PEC al Gestore e per conoscenza al Comune.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune secondo il modello predisposto dal gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito tutti i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - secondo il modello, predisposto dal gestore almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Gestore provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dal regolamento Comunale della Tariffa rifiuti corrispettiva, fermo restando più gravi violazioni.

La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa. Si applica inoltre la sanzione prevista dal regolamento Comunale della Tariffa rifiuti corrispettiva, fermo restando più gravi violazioni.

Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, è applicata una riduzione della quota variabile della Tariffa corrispettiva commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.

A questo proposito è stabilito che:

- La quota variabile della tariffa non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria
-La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 30% della parte variabile non misurata della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spese del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile non misurata è così determinata:

$$\%Sconto_{QV} = \frac{Kg_{riciclati} \times \%Sconto_{QVmax}}{Kg_{teorici}}$$

Kg riciclati	Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg teorici	Prodotto superficie soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)
%ScontoQV	% di sconto sulla quota variabile riconosciuta
%ScontoQVmax	(quota di sconto massima riconoscibile sulla quota variabile)

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. Per fruire delle riduzioni previste al comma 3, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti urbani prodotti distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), allegando la documentazione attestante lo smaltimento o l'avvio al recupero presso imprese a ciò abilitate.

Il procedimento amministrativo di cui ai commi precedenti è disciplinato nel "Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva.

Rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari prodotti da strutture sanitarie (ospedali, case di cura e di riposo,...) sono considerati "urbani" se rientrano tra quelli elencati nell'Allegato L-quater del D.Lgs. 116/2020; se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b.ter del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, sono rifiuti "speciali".



Comune di Castelnuovo Magra
Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE**

ALLEGATO I

TABELLA DELLE INFRAZIONI.

	<i>VIOLAZIONI</i>	<i>Articolo</i>	<i>Sanzione minima</i>	<i>Sanzione massima</i>	<i>NOTE</i>
1	Omessa esposizione dei rifiuti indifferenziati, conferiti nei contenitori/sacchi interni agli stabili, nei giorni e nelle ore stabilite.	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera c	€ 25,00	€ 500,00	
2	Omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.	Titolo 5 Art. 29 c.5 lett.g)	€ 25,00	€ 500,00	
3	Parcheggiare veicoli in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.	Titolo 5 Art. 29 c.5 lett. g)	€ 50,00	€ 500,00	Sanzione amministrativa prevista dal C.d.S.
4	Impedire l'accesso ai contenitori della raccolta rifiuti da parte dei mezzi e degli operatori del Gestore del servizio	Titolo 5 Art. 29 c.5 lett. g)	€ 25,00	€ 500,00	Su area pubblica o privata.
5	Esporre sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio.	Titolo 5 Art. 29 c.5 lett. b)	€ 25,00	€ 500,00	Non in contenitori dedicati o con riduzione volumetrica
6	Esporre sulla pubblica via dei rifiuti al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio.	Titolo 5 Art. 29 c.5 lett. c)	€ 25,00	€ 500,00	
7	Depositare all'interno dei contenitori all'uopo collocati rifiuti urbani non contenuti in idonei sacchi chiusi.	Titolo 5 Art. 29 c.5 lett. k)	€ 25,00	€ 500,00	
8	Conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.	Titolo 5 Art. 29 c. 5 lett. j)	€ 25,00	€ 500,00	
9	Effettuare la cernita dei rifiuti nei contenitori.	Titolo 5 art. 29 c.5 lettera b)	€ 25,00	€ 500,00	

10	Abbandonare involucri contenenti rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera m)	€ 25,00	€ 500,00	
11	Incenerimento di rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera l)	€ 25,00	€ 500,00	
12	Manomettere, ribaltare, rompere, eseguire scritte, affiggere materiale di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhe adesive) sui contenitori dei rifiuti.	Titolo 4 art. 26 c. 5	€ 25,00	€ 500,00	
13	Conferimento di rifiuto in contenitore troppo pieno e quindi non richiudibile.	Titolo 4 art. 26 c. 5	€ 25,00	€ 500,00	
14	Immissione nei contenitori di: <ul style="list-style-type: none"> - rifiuti speciali ; - rifiuti speciali inerti derivanti da attività cantieristica; - rifiuti urbani pericolosi; - rifiuti oggetto di raccolta differenziata; - beni durevoli ex art. 227 del d. lgs 152/06; - imballaggi secondari e terziari - altri rifiuti per il cui conferimento sono istituiti particolari servizi di raccolta. 	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera d)	€ 25,00	€ 500,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
15	Omesso posizionamento dei contenitori per rifiuti differenziati negli spazi di pertinenza interna degli stabili.	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera a)	€ 25,00	€ 500,00	Il proprietario singolo, l'amministratore, o i condomini, in solido tra loro, hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti differenziati, negli spazi ritenuti idonei dal Gestore del servizio.
16	Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera s)	€ 25,00	€ 500,00	

17	Conferire frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera d)	€ 25,00	€ 500,00	
18	Conferire frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati.	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera d)	€ 25,00	€ 500,00	
19	Abbandonare rifiuti urbani non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera a)	€ 25,00	€ 500,00	
20	Abbandonare rifiuti ingombranti su suolo pubblico.	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera o)	€ 25,00	€ 500,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali.
21	Abbandono rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera u)	€ 25,00	€ 500,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali.
22	Conferire imballaggi cartacei non piegati e possibilmente legati.	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera i)	€ 25,00	€ 500,00	
23	Conferire frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private, non attenendosi alle prescrizioni definite dal Gestore del servizio.	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera h)	€ 25,00	€ 500,00	
24	Conferire la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera d)	€ 25,00	€ 500,00	
25	Conferire frazione organica sfusa negli appositi contenitori.	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera d)	€ 25,00	€ 500,00	
26	Conferimento improprio dei medicinali scaduti e/o non utilizzati.	Allegato C-Capo 1 Lett.c.-	€ 25,00	€ 500,00	
27	Depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili.	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera h)	€ 25,00	€ 500,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
28	Abbandonare macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.	Art. 34 c. 3	€ 25,00	€ 500,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali

29	Proprietario o conduttore di cane in spazio pubblico sprovvisto di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine o che non raccoglie e deposita le deiezioni nei contenitori di rifiuti urbani.	Art. 32 c.11	€ 25,00	€ 500,00	Fatta salva l'applicabilità di sanzioni previste nel regolamento salute animali
30	Proprietario o conduttore di cane che non rimuove le deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale ad uso pubblico.	Titolo 5 art. 29 c. 5 lettera p)	€ 25,00	€ 500,00	
31	Concessionari di aree pubbliche o di uso pubblico e titolari di autorizzazioni all'occupazione che non mantengono pulite le stesse e non rimuovo i rifiuti in esse abbandonate.	Art. 32 c. 2	€ 25,00	€ 500,00	
32	Omissa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione materiale di risulta a seguito di operazioni di carico, scarico e trasporto merci, materiali, affissione di manifesti.	Art. 32 c. 7	€ 25,00	€ 500,00	
33	Omissa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati.	Art. 32 c. 9	€ 25,00	€ 500,00	
34	Mancata o tardiva comunicazione del programma delle manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe all'Amministrazione comunale o al Gestore del servizio.	Art. 36 c. 8	€ 25,00	€ 500,00	Enti pubblici o religiosi, associazioni, circoli, partiti politici, sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative su strade, piazze e aree pubbliche sono tenuti a comunicare il programma e le aree che intendono impegnare.
35	Esercente di attività di qualsiasi specie su aree pubbliche o spazi aperti all'uso pubblico che non provvede alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata.	Art. 36 c. 7	€ 25,00	€ 500,00	

36	Occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park che omettono di mantenere e lasciare pulite le aree stesse.	Art. 32 c. 3	€ 25,00	€ 500,00	
37	Operatore di area mercatale che non mantiene pulito il relativo posteggio e/o conferisce impropriamente i rifiuti rispetto alle modalità stabilite dal Gestore del servizio	Art. 32 c. 3	€ 25,00	€ 500,00	
38	Omessa rimozione dei rifiuti abbandonati su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori.	Art. 29 c. 5 lettera 0)	€ 25,00	€ 500,00	
39	Omessa limitazione alla diffusione di flora infestante e spontanea su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori.	Ordinanze sindacali o dirigenziali	€ 25,00	€ 500,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali.
40	Divieto di gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e quantità, versare, depositare abusivamente qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido su strade, aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private, di tutto il territorio comunale, dei pubblici mercati coperti o scoperti, nelle rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde.	Art. 29 c. 2	€ 25,00	€ 500,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali.
41	Mancata pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati	Ordinanze sindacali o dirigenziali	€ 25,00	€ 500,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali.
42	Mancata pulizia, ripristino delle condizioni originarie, ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno.	Ordinanze sindacali o dirigenziali	€ 25,00	€ 500,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali.

Qualora dal controllo delle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'allegato "H" del presente Regolamento, da parte delle utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico, emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decade dai benefici previsti sulla Tariffa Rifiuti Corrispettiva.